

“Corpo delle Pattuglie Cittadine”

ORGANIZZAZIONE VOLONTARIA CIVILE FONDATA NEL 1820
DECORATA CON MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE CIVILE

S T A T U T O

« Corpo delle Pattuglie Cittadine ODV »

*

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE, SUE FINALITÀ E PATRIMONIO

Art. 1 - Il Corpo delle Pattuglie Cittadine di Bologna (di seguito denominato Corpo/Associazione/Organizzazione), fondato il nel 1820 dal Legato Pontificio a Bologna, disciolto nel dicembre 1935 dal regime fascista, e ricostituito con Decreto Prefettizio 8 settembre 1945, è una Organizzazione volontaria civile, improntata ai principi di solidarietà, che ha per fine istituzionale l'ausilio alle Forze dell'Ordine nella loro attività di tutela dei cittadini, storicamente svolto mediante il “pattugliamento” delle vie cittadine, nel pieno rispetto delle norme di Legge.

A far data dall'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), l'Associazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo “ODV”.

Il Corpo ha sede in Bologna e ha durata illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Corpo è apolitico ed apartitico, non ha scopo di lucro, non agisce in regime d'impresa e non svolge attività commerciali se non marginali.

Il Corpo è iscritto nel Registro Regionale del volontariato, istituito ai sensi dell'Art. 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in data 14 gennaio 1993 n. 8, nel Registro del Volontariato della Provincia di Bologna ed in quello delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.

Il Corpo è inserito nella Protezione Civile.

Art. 2 - Il Corpo svolge la sua attività prevalentemente nel territorio del Comune di Bologna ed all'occorrenza in quello dei Comuni con esso confinanti e nell'area metropolitana.

In caso di interventi nell'ambito della Protezione Civile può svolgere le proprie attività in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Il Corpo persegue finalità civiche e solidaristiche attraverso lo svolgimento, tra le altre, di alcune delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) e, in particolare:

3.1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

3.2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3.3. promozione della cultura della legalità, promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;

3.4. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Organizzazione, anche in collaborazione con altre Associazioni, si propone di:

- a) segnalare alle Forze dell'Ordine ed alle Autorità Pubbliche in genere tutte le situazioni pregiudizievoli per i cittadini nella loro persona e nelle loro proprietà, intervenendo nei casi previsti dalla legge.
- b) effettuare interventi di primo soccorso in occasione di incidenti della strada ed in tutti gli eventi accidentali e calamitosi in genere, a cui i Pattuglianti dovessero trovarsi presenti durante il servizio;
- c) collaborare con tutte le Forze dell'Ordine che richiedano l'intervento del Corpo, intervenendo direttamente nei casi previsti dalla Legge;
- d) fornire la propria collaborazione ed assistenza nel corso di particolari manifestazioni civili, religiose e sportive;
- e) partecipare alle attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile, in collaborazione con le competenti Autorità;
- f) svolgere interventi di protezione civile a favore delle popolazioni colpite in tutti gli eventi accidentali e calamitosi;

- g) svolgere attività finalizzate alla tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale, artistico nella sua più ampia accezione;
- h) svolgere attività socio-assistenziale, con esclusione di attività sanitaria, a favore di soggetti indigenti, anche in collaborazione con altre Associazioni od Organizzazioni, i cui scopi sociali siano compatibili con quelli del Corpo;
- i) dare la disponibilità da parte dei soci che ne abbiano i requisiti fisici ad essere donatori di sangue;
- l) svolgere le attività di seguito elencate, anche in forza di convenzioni e/o patti stipulati con Enti Pubblici:
 - 1.1. presenza attiva sul territorio, finalizzata al rispetto della civile convivenza e del corretto utilizzo e della fruizione collettiva degli spazi pubblici e dei beni comuni, contrasto al vandalismo grafico e cura delle aree urbane;
 - 1.2. sensibilizzazione della cittadinanza e, comunque, di tutti i fruitori degli spazi pubblici, al corretto utilizzo degli stessi, al rispetto della convivenza civile, della inclusione e coesione sociale, ed alla promozione della sostenibilità ambientale;
 - 1.3. coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione delle attività sopra descritte;
 - 1.4. interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative o situazioni di emergenza;
 - 1.5. altre attività di volta in volta individuate e concordate con la Pubblica Amministrazione, in base a particolari esigenze o situazioni contingenti.
- m) custodire e conservare le memorie storiche e le tradizioni civiche del Corpo.

Tutti i servizi prestati dai Pattuglianti, in qualunque ruolo, sono volontari e gratuiti e debbono essere resi con spirito di servizio e solidarietà, nel rigoroso rispetto della Costituzione, delle Leggi dello Stato e della Regione. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e sono rivolte, in prevalenza, verso terzi.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Le entrate del Corpo sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, marginali e secondarie rispetto alle attività statutarie, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Corpo e nei limiti stabiliti dal CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

Il patrimonio del Corpo è costituito dai beni mobili od immobili che, a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, dovessero diventare proprietà del Corpo.

TITOLO II – SOCI

Art. 5 - Possono far parte del Corpo tutti i cittadini italiani maggiorenni, a condizione che:

- a) si impegnino ad osservare tutte le prescrizioni del presente Statuto e del Regolamento del Corpo;
- b) abbiano condotta e precedenti ineccepibili;
- c) siano dotati di particolare spirito civico e dimostrino costante attitudine al servizio;
- d) mantengano l'idoneità fisica indispensabile per l'esecuzione del servizio;
- e) abbiano residenza o domicilio abituale nella Provincia di Bologna, salvo deroga concessa dal Consiglio Direttivo;

Requisito essenziale per far parte del Corpo è non avere riportato condanna per delitto (non colposo), salvo diversa motivata decisione del Consiglio Direttivo per i reati minori, e tenere buona condotta morale.

Non possono essere riammessi a fare parte del Corpo coloro che ne sono stati esclusi per i motivi di cui alle lettere f) g) ed h) del successivo Art. 8.

I Pattuglianti debbono improntare la loro condotta, sia in servizio che nella loro attività di lavoro e privata, al rigoroso rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento democratico dello Stato, nonché tenere in ogni circostanza un comportamento compatibile con le finalità del Corpo.

I Pattuglianti si debbono comportare sempre e comunque in modo da assicurare la più ampia fiducia della cittadinanza nell'attività da essi svolta ai sensi di questo Statuto.

Art. 6 - Gli appartenenti al Corpo si suddividono in due categorie:

a) PATTUGLIANTI EFFETTIVI - fanno parte di questa categoria tutti coloro che non hanno superato il settantesimo anno di età e prestano il loro servizio nel Corpo e coloro che, superato tale limite, ottengono, per delibera del Consiglio Direttivo, di rimanere in servizio attivo.

I Pattuglianti effettivi che abbiano gravi e temporanei impedimenti, possono, senza perdere la qualifica, ottenere dal Consiglio Direttivo la sospensione dal servizio attivo per periodi determinati.

b) PATTUGLIANTI EMERITI - fanno parte di questa categoria, a giudizio del Consiglio Direttivo, tutti i Pattuglianti che hanno superato i limiti di età di cui al comma precedente e/o che hanno prestato servizio attivo continuativamente per almeno dieci anni, o che abbiano riportato in servizio ferite gravi, con conseguente menomazione tale da non permettere lo svolgimento del servizio o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Corpo. I Pattuglianti Emeriti, salvo diversa autorizzazione del Consiglio Direttivo, non svolgono servizio attivo e non sono coperti dalle assicurazioni di legge.

Art. 7 - Possono essere insigniti della qualifica di "PATTUGLIANTI ONORARI", con delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che si sono distinti per particolari attività svolte in favore del Corpo od in appoggio agli scopi da esso perseguiti.

Gli appartenenti a questa categoria non possono superare il numero di trenta.

Possono essere insigniti della qualifica di "SOSTENITORI" con delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che si siano distinti per donazioni economiche effettuate a favore del Corpo.

Art. 8 - L'appartenenza al Corpo si perde:

- a) per mancato superamento del periodo di aspirantato;
- b) per dimissioni;
- c) per sopraggiunta grave inidoneità psicofisica o attitudinale prolungata per un anno;
- d) per reiterate assenze ingiustificate dal servizio, come previsto dal regolamento;
- e) per morosità nel pagamento delle quote, protrattasi per un mese;
- f) per espulsione a seguito di procedimento disciplinare;
- g) per indegnità morale;
- h) per attività in contrasto con i fini del Corpo;
- i) per decesso.

Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. previa contestazione scritta al socio degli addebiti e tenuto conto della sua eventuale replica scritta pervenuta al Corpo nel termine di giorni 10 dal ricevimento della contestazione.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà, entro 30 giorni, di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia

minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- g) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le Delibere degli Organi associativi;
- h) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- i) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- j) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione;
- k) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I Pattuglianti effettivi sono tenuti ad effettuare i servizi e le attività previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Lo svolgimento dei servizi propri della pattuglia è considerata condizione essenziale per il mantenimento dell'appartenenza al Corpo, salvo quanto previsto al precedente Art. 6.

TITOLO III - MODALITA' DI ACCESSO AL CORPO ED ASPIRANTATO

Art. 10 - La domanda di ammissione, redatta in apposito modulo e corredata da fotografie, dal certificato penale, da quelli dei carichi pendenti e dal certificato medico attestante l'idoneità psicofisica al servizio, viene presentata al Consiglio Direttivo.

E' fase essenziale dell'istruttoria la affissione nei locali della Corpo, per almeno trenta giorni, della domanda di ammissione corredata di fotografia, in modo che i Pattuglianti possano presentare per iscritto eventuali osservazioni, previa sottoscrizione di specifica liberatoria in tal senso, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, qualora un richiedente l'ammissione abbia effettuato in precedenza per un congruo periodo specifiche attività di Polizia Giudiziaria, esonerarlo dal periodo di aspirantato ed ammetterlo direttamente come Pattugliante effettivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione a frequentare il Corpo nella qualità di Aspirante, tenuto conto dei risultati dell'istruttoria.

A seguito dell'accettazione della domanda, l'Aspirante pagherà un contributo per le spese di assicurazione di legge determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Aspirante, non pagando alcuna quota associativa, non fa parte del Corpo e conseguentemente non partecipa alle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Art. 11 - Gli Aspiranti permangono in tale posizione per il periodo minimo di sei mesi, durante i quali vengono aggregati ad una o più pattuglie e posti sotto la guida ed il controllo diretto dei relativi Capi Pattuglia, i quali al termine del periodo di aspirantato devono fare relazione al Comitato Esecutivo sulle qualità, capacità e comportamento dell'Aspirante.

Il Comitato delibera, motivandola, l'ammissione o meno dell'Aspirante a fare parte del Corpo a tutti gli effetti.

Al ritiro della tessera il nuovo Pattugliante provvederà al pagamento della quota associativa secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nel caso di respingimento della richiesta di ammissione o quando l'Aspirante al termine del periodo di prova non viene accolto nel Corpo, non potrà più essere ripresentata domanda di ammissione.

TITOLO IV - ORGANI DEL CORPO

Art. 12 - Sono organi del Corpo:

- a) l'Assemblea dei Pattuglianti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Consiglio di Disciplina.

CAPO I - L'ASSEMBLEA DEI PATTUGLIANTI

Art. 13 - L'Assemblea è formata da tutti i Pattuglianti.

Essa viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o vi sia richiesta scritta, accompagnata dall'ordine del giorno, firmata da almeno un terzo dei Capi Pattuglia o da un quinto dei Pattuglianti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito al domicilio dei Pattuglianti, anche per il tramite di ausili telematici, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, tanto in prima che in seconda convocazione.

Salvo caso di eccezionale urgenza e gravità, da motivarsi, non può essere convocata l'Assemblea dal 1° luglio al 1° settembre di ogni anno.

L'Assemblea può essere convocata anche a mezzo avviso, che deve rimanere affisso nella sede del Corpo per almeno trenta giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea.

L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente del Corpo, ed in caso di suo impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età presente in Assemblea.

Hanno diritto al voto solo i Pattuglianti in regola con il pagamento della quota associativa.

Coloro che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Pattugliante, purché non Consigliere.

Ogni Pattugliante non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le Assemblee elettorali, nelle quali non sono ammesse deleghe, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Pattuglianti aventi diritto al voto.

Le Assemblee elettorali degli organi associativi non possono essere presiedute da persone candidate alle elezioni ed ove non possa soccorrere il criterio di cui al comma 6) sarà l'Assemblea ad eleggere il suo Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i Consiglieri presenti un segretario della seduta, il quale redige un verbale della riunione in forma sintetica.

Ciascun intervenuto all'Assemblea ha il diritto di fare constare a verbale proprie succinte dichiarazioni.

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal segretario e dal Presidente dell'Assemblea, viene affisso all'albo del Corpo per la durata di mesi uno.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 14 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori (se previsto), ed i membri elettivi del Consiglio di Disciplina;
- b) dibatte e delibera sugli indirizzi generali dell'attività sociale;
- c) esamina le relazioni presentate dal Consiglio e la relazione morale del Presidente;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- g) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- l) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- m) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è valida quando, in prima convocazione, è presente o rappresentata la maggioranza dei Pattuglianti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un quinto di essi.

Art. 15 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è valida quando, in prima convocazione, siano presenti almeno tre quarti dei Pattuglianti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando è presente o rappresentata almeno la metà di essi.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere riunita l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed ogni triennio, sempre entro tale data, devono essere tenute le elezioni.

In tale Assemblea il Presidente (o un Consigliere da lui designato) dà relazione dell'attività svolta ed il Responsabile dei Servizi dà relazione circa l'andamento dei servizi.

I bilanci, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea, restano depositati in segreteria a disposizione dei Pattuglianti.

Art. 17 - L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea con voto segreto, fra i Pattuglianti che, alla data delle elezioni, siano iscritti in via continuativa al

Corpo da almeno quattro anni e resta in carica un triennio, da computarsi sempre dalla data del 30 aprile dell'anno in cui si sono tenute le elezioni.

In caso eccezionali, su proposta del Consiglio uscente, potranno essere eletti anche quei Pattuglianti Onorari che abbiano maturato in altre mansioni specifiche qualifiche in settori analoghi, raggiungendo alti livelli di esperienza.

Non possono essere eletti Consiglieri coloro che ricoprono cariche politiche, partitiche o sindacali.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, con voto segreto, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed il Responsabile dei Servizi.

Il Segretario ed il Responsabile dei Servizi possono essere nominati anche fra i Consiglieri Onorari.

Le cariche possono essere cumulate sino a due in capo alla stessa persona; non possono essere cumulate fra loro quelle di Presidente e Vice Presidente, Presidente e Tesoriere e quelle di Presidente e Segretario.

Art. 20 - In caso di vacanza di uno o più Consiglieri nel corso del triennio, questi saranno cooptati sino ad un massimo di tre tra i primi non eletti.

Nel caso in cui venga a mancare anche un quarto Consigliere, il Consiglio si intende decaduto, resta in carica per l'ordinaria amministrazione e deve indire entro trenta giorni le nuove elezioni.

Il mandato dei Consiglieri cooptati scade unitamente a quello del Consiglio che li nomina.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo redige verbale delle proprie sedute e delle relative deliberazioni in apposito libro; il verbale deve essere sottoscritto da almeno tre partecipanti alla seduta.

Art. 22 - Spetta al Consiglio Direttivo promuovere e perseguire le finalità istituzionali del Corpo, tutelarne il decoro, amministrarne il capitale ed i proventi e vigilare sull'efficacia e buon andamento dei servizi; esso in particolare:

- a) svolge tutte le attività necessarie per il conseguimento delle finalità del Corpo;
- b) emana e modifica il regolamento del Corpo;

- c) stabilisce la gerarchia interna ed attribuisce i singoli gradi e gli incarichi particolari;
- d) mantiene i rapporti con le Autorità Pubbliche, con le Istituzioni Cittadine, con le Autorità di P.S., con i Comandi dei Carabinieri e con le Istituzioni di Volontariato;
- e) delibera, con voto unanime dei presenti, sulle riammissioni al Corpo di ex Pattuglianti che ne abbiano presentato domanda;
- f) esamina e delibera sulle dimissioni presentate da Consiglieri o da Capi Pattuglia;
- g) vigila sulla condotta dei Pattuglianti, deliberando anche in merito alle sanzioni disciplinari ed agli allontanamenti previsti dall'articolo 8);
- h) in casi di gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento, che possano screditare l'immagine del Corpo o minarne l'integrità, può comminare direttamente le sanzioni previste dal suddetto articolo senza l'intervento del Consiglio di Disciplina;
- i) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- l) nomina, ove lo ritenga opportuno, dei consiglieri onorari nel numero massimo di tre; detti consiglieri non hanno diritto al voto e decadono unitamente al Consiglio che li ha nominati.
- m) attribuisce le qualifiche di Pattuglianti Onorari e di Sostenitori.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, con l'esclusione del periodo dal 1° luglio al 1° settembre, tranne nei casi in cui ricorrano motivi di particolare urgenza, che devono constare da specifica motivazione scritta, inserita a verbale.

Art. 24 - La convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata dal Presidente motu proprio, con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risulta presente la maggioranza dei consiglieri.

Può essere, altresì, convocato su richiesta di almeno tre Consiglieri effettivi, esclusi, quindi, i membri onorari.

Presiede la seduta del Consiglio Direttivo il Presidente del Corpo ed in caso di sua assenza, nell'ordine, il Vice Presidente od il Consigliere effettivo più anziano di età.

Il giorno ed il luogo fissato per le sedute del Consiglio (che di regola deve essere la sede sociale) deve essere comunicato ai Consiglieri almeno quattro giorni liberi prima di ciascuna riunione; le sedute sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri effettivi.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Art. 25 - Nessuna riunione di Consiglio è valida se vi partecipano meno di tre Consiglieri effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

Tuttavia le delibere che comportino modifiche di norme di regolamento, delibere di spese straordinarie, provvedimenti disciplinari o promozioni, debbono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

CAPO III - LA PRESIDENZA

Art. 26 - Il Presidente rappresenta il Corpo ed a lui vanno indirizzati tutti gli atti.

Il Presidente:

- a) tiene i rapporti con tutte le Autorità e le Istituzioni pubbliche;
- b) convoca il Consiglio Direttivo, predisponendone l'ordine del giorno, e ne dirige i lavori;
- c) convoca il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori;
- d) convoca le Assemblee, preparandone l'ordine del giorno in collaborazione e secondo le direttive del Consiglio.

In caso di assoluta ed imprescindibile necessità, il Presidente può convocare direttamente l'Assemblea, con obbligo - in tal caso - di contestuale convocazione del Consiglio Direttivo, che è sempre chiamato a ratificare le delibere prese in via d'urgenza.

Art. 27 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le mansioni inerenti al suo incarico e lo rappresenta e sostituisce a tutti gli effetti di legge in caso di suo impedimento od assenza.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo può nominare Presidente Onorario del Corpo un Pattugliante che si sia particolarmente distinto nell'ambito delle cariche associative.

Tale carica viene conferita a vita.

CAPO IV - IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 29 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, e dal Responsabile dei Servizi.

Esso:

- a) delibera sull'ordinaria amministrazione del Corpo e sulle ordinarie spese di gestione;
- b) provvede alla manutenzione ordinaria della sede sociale;
- c) rende esecutive le delibere del Consiglio Direttivo;
- d) assume tutte le delibere di urgenza che si rendessero necessarie e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione;
- e) esamina e delibera sulle richieste di ammissione al Corpo;
- f) delibera la nomina a Pattugliante effettivo degli Aspiranti che hanno superato il periodo di prova;
- g) esamina e delibera sulle richieste di sospensione e/o esenzione dal servizio presentate dai Pattuglianti;
- h) esamina e delibera sulle dimissioni dal Corpo presentate dai Pattuglianti, con esclusione di quelle presentate da Consiglieri o da Capi Pattuglia;
- i) esamina e delibera sulle richieste di dilazione, di riduzione o di esenzione dal pagamento della quota sociale presentate dai Pattuglianti;
- l) propone al Consiglio Direttivo gli eventuali dimissionamenti per morosità;
- m) esamina in prima istanza le proposte di promozione ed inoltra le candidature al Consiglio Direttivo;
- n) su parere del Responsabile dei Servizi delibera in merito agli spostamenti dei Pattuglianti nell'ambito delle Pattuglie;

- o) fornisce al Responsabile dei Servizi tutti i supporti necessari al miglior svolgimento delle attività del Corpo.

Art. 30 - Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Tutte le sue deliberazioni debbono essere prese all'unanimità; in caso di controversia l'argomento deve essere portato all'esame del Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti, da sottoporre al Consiglio Direttivo nella prima riunione.

CAPO V - IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 31 - Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri di diritto: il Vice Presidente, il Segretario, il Responsabile dei Servizi, e da tre membri eletti dall'Assemblea con apposita scheda, e precisamente: due Capi Pattuglia e un Vicecapopattuglia non facenti parte del Consiglio Direttivo, e restano in carica quanto lo stesso ed in coincidenza con esso e sono rieleggibili.

Art. 32 - Il Consiglio di Disciplina si riunisce, su convocazione del Vice Presidente, quando vi siano da esaminare verbali di contestazioni, esposti o segnalazioni di provenienza esterna al Corpo relativi al comportamento di Pattuglianti.

La riunione è valida se sono presenti cinque membri ed è presieduta dal Vice Presidente, o, in sua assenza, dal Segretario.

Art. 33 - Il Consiglio di Disciplina prende in esame i casi sottopostigli, compie gli atti istruttori che ritiene opportuni, interroga obbligatoriamente gli interessati, prende i provvedimenti cautelari di urgenza che ritiene necessari, invia al Presidente del Corpo un rapporto dettagliato con la proposta dei provvedimenti disciplinari da prendersi.

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo, nella seduta successiva al ricevimento del rapporto del Consiglio di Disciplina, prende i provvedimenti definitivi che, salvo gravi motivi da indicare nel verbale della seduta, vanno affissi per estratto all'albo del Corpo entro tre giorni e per la durata stabilita, caso per caso, dal Consiglio Direttivo stesso e comunque per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Ove i provvedimenti definitivi presi dal Direttivo si discostino da quelli proposti dal Consiglio di Disciplina, questi dovranno essere ampiamente motivati nel verbale della seduta.

Art. 35 - I provvedimenti disciplinari sono:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal servizio per un periodo da uno a sei mesi;
- d) perdita del grado;
- e) radiazione dal Corpo.

Art. 36 - Nei casi di particolare gravità ed urgenza ogni Consigliere può sospendere cautelativamente dal servizio i Pattuglianti, ritirando loro la tessera del Corpo ed ogni ulteriore dotazione con segni distintivi dell'Associazione.

Immediato rapporto va inoltrato al Vice Presidente ed al Responsabile dei Servizi.

Il periodo di sospensione cautelativa viene computato ai fini della decorrenza dell'eventuale sospensione decretata come provvedimento disciplinare.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 37 - L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Disciplina e di eventuali altri organi associativi.
- d) Libro dei volontari, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Organizzazione o dei progetti dell'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO VII - GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 38 - Tutte le cariche all'interno del Corpo sono gratuite; potranno essere rimborsate, a fronte di idonea documentazione, unicamente le spese sostenute in funzione dei singoli incarichi.

Art. 39 - Durante la vita del Corpo non possono essere distribuite ai soci somme ad alcun titolo. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi sociali e per la realizzazione di attività istituzionali e non potrà essere distribuito in alcun modo.

TITOLO VIII - MODIFICHE E SCIoglimento

Art. 40 - Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Pattuglianti.

Esse devono essere formulate per iscritto e devono essere approvate dall'assemblea nel rispetto dei quorum, anche costitutivi, indicati nel precedente art. 15.

Art. 41 - Lo scioglimento del Corpo e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberate dalla assemblea a maggioranza di tre quarti dei Pattuglianti; l'assemblea procede alla nomina di un liquidatore anche non Pattugliante.

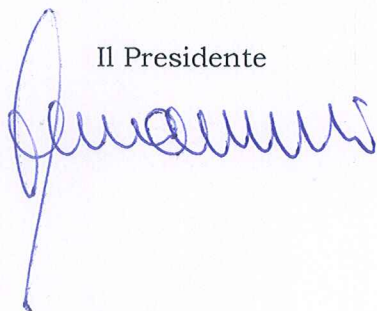
Il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, deve essere devoluto ad Enti del Terzo Settore (ETS-ODV) aventi scopo analogo o individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Gli incartamenti di interesse storico dovranno essere depositati all'Archivio di Stato.

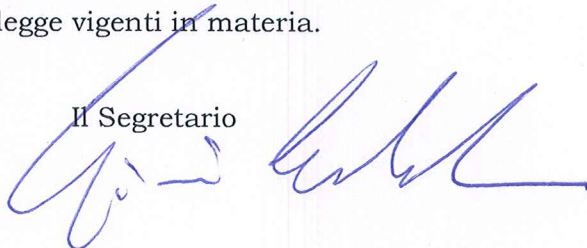
TITOLO IX - RINVIO

Art. 42 - Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBO UT BOLOGNA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1948
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/06/2022 REGISTRATO IL 18/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001948

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BNCLSN69S21A944W BONACORSI ALESSANDRO
ID. TELEMATICO: TG622L001948000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92011650378

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
REGISTRAZIONE IN MODALITA' AGILE - PROTOCOLLO N. 164800 DEL 15.07.2022